



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Città metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  
del 27/03/2018

**OGGETTO :**

***IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.-***

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori.

| <b>COGNOME e NOME</b>                  | <b>PRESENTE</b> |
|--|-----------------|
| COPPO Paolo - Presidente               | Sì              |
| RIVA Moreno - Vice Sindaco             | Sì              |
| GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere   | Sì              |
| GALLO Fabio - Consigliere              | Sì              |
| DUCOLI Simone - Consigliere            | Sì              |
| FALETTI Mario - Consigliere            | Sì              |
| COPPO Massimo - Consigliere            | Sì              |
| SEREN BERNARDONE Vanessa - Consigliere | Sì              |
| TURIGLIATTO Moreno - Consigliere       | Sì              |
| PORTACOLONE Walter - Consigliere       | Sì              |
| ROLANDO Pier Mauro - Consigliere       | Sì              |
| AMBROSIO Mario - Consigliere           | Sì              |
| TRUCANO Maria Grazia - Consigliere     | Sì              |
| Totale Presenti:                       | 13              |
| Totale Assenti:                        | 0               |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Bovenzi dott. Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor COPPO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.-

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018, ha previsto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio 2018 – 2020 da parte degli Enti Locali;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo*

18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, che per l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

|  |   |
|--|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale<br><br>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | Esclusi dall'IMU<br><br>5 per mille                                 |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune   | 8,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Aliquota per gli immobili produttivi categoria D e loro pertinenze   | 8,6 per mille   |
| Aliquota per le aree edificabili   | 8,6 per mille   |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati  | 8,6 per mille   |

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

RITENUTO necessario, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

| <b>Servizi indivisibili</b> | <b>Costi</b> |
|-----------------------------|--------------|
| Illuminazione pubblica      | € 142.800,00 |
| Gestione del territorio     | € 180.763,00 |
| Sgombero neve               | € 30.000,00  |
| Servizi di polizia locale   | € 131.462,00 |
| Cimitero                    | € 40.450,00  |
| Anagrafe                    | € 78.200,00  |

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

|  |  |
|--|--|
| <p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p> | <p>Esclusi dalla TASI</p> <p>1 per mille</p> |
| <p>Aliquota per gli immobili produttivi adibiti a centrali idroelettriche e relative pertinenze</p>  | <p>2,8 per mille</p>                         |
| <p>Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito e relative pertinenze</p>  | <p>2,8 per mille</p>                         |
| <p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</p>   | <p>0 per mille</p>                           |
| <p>Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola</p>   | <p>0 per mille</p>                           |
| <p>Aliquota per le aree edificabili</p>  | <p>0 per mille</p>                           |

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il Piano Finanziario 2018 approvato dal CCA con deliberazione n.03 del 28.02.2018 integrato con i costi dell'Ente ( allegato A) con le voci di spesa di cui all'allegato B;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del 27.03.2018 n. 36 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018 - Allegato A;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>IMU</b>  | Acconto                                  | 16 giugno   |
|             | Saldo                                    | 16 dicembre |
| <b>TASI</b> | Acconto                                  | 16 giugno   |
|             | Saldo                                    | 16 dicembre |
| <b>TARI</b> | 16 giugno<br>16 settembre<br>16 dicembre |             |

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con Deliberazione di C.C. del n. 12 -14 e 13 del 28/07/2014;

PRESO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, pareri che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: Presenti 13 – Astenuti 2 (Trucano Maria Grazia e Rolando Pier Mauro) - Votanti 11 – Voti contrari nessuno - Voti favorevoli 11;

## DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

### Imposta municipale propria (IMU)

|  |   |
|--|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale<br><br>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | Esclusi dall'IMU<br><br>5 per mille                                 |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune   | 8,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Aliquota per gli immobili produttivi categoria D e loro pertinenze   | 8,6 per mille   |
| Aliquota per le aree edificabili   | 8,6 per mille   |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati  | 8,6 per mille   |

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI INCREMENTARE la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, fino a concorrenza dell'ammontare dell'intera imposta dovuta, per gli alloggi e le relative pertinenze regolarmente assegnati dall'A.T.C., ove destinati ad esclusivo utilizzo residenziale ed ove non qualificabili come alloggi sociali in quanto risultano esenti per legge;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale<br><br>Aliquota per abitazione principale rientrante nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | Esclusi dalla TASI<br><br>1 per mille |
| Aliquota per gli immobili produttivi adibiti a centrali idroelettriche e relative pertinenze   | 2,8 per mille                         |
| Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito e relative pertinenze   | 2,8 per mille                         |
| Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola  | 0,00 per mille                        |
| Aliquota per le aree edificabili   | 0,00 per mille                        |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati  | 0,00 per mille                        |

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

DI MANTENERE ai sensi dell'art. 1, comma 28 L. 208/2015, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2018 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

### Tassa sui rifiuti (TARI)

DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### Tariffe utenze domestiche

| n. componenti | 2018        |                 |
|---------------|-------------|-----------------|
|               | quota fissa | quota variabile |
| 1             | 1,10726     | 37,91111        |
| 2             | 1,29181     | 88,45926        |
| 3             | 1,42362     | 113,73333       |
| 4             | 1,52908     | 139,00741       |



|    |  |                    |                        |
|----|--|--------------------|------------------------|
|    | 5  | 1,63453            | 183,23704              |
|    | 6  | 1,71362            | 214,82963              |
|    | <b>Tariffe Utenze non domestiche</b>   |                    | <b>2018</b>            |
|    | <b>Categoria</b>   | <b>quota fissa</b> | <b>quota variabile</b> |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,59144            | 0,44708                |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti  | 0,92774            | 0,73209                |
| 3  | Stabilimenti balneari  | 0,73060            | 0,58120                |
| 4  | Esposizioni, autosaloni  | 0,49866            | 0,39678                |
| 5  | Alberghi con ristorante  | 1,54237            | 1,11770                |
| 6  | Alberghi senza ristorante  | 1,05531            | 0,78239                |
| 7  | Case di cura e riposo  | 1,44960            | 1,20712                |
| 8  | Uffici, agenzie, studi professionali   | 1,31044            | 1,00593                |
| 9  | Banche ed istituti di credito  | 0,86976            | 0,72651                |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli        | 1,15968            | 0,99475                |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 1,39162            | 1,17359                |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 1,20607            | 0,65944                |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 1,34523            | 0,95005                |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione   | 0,57984            | 0,44708                |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici  | 0,69581            | 0,55885                |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   | 4,94024            | 3,88960                |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria  | 3,68778            | 2,90602                |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 1,83229            | 1,61284                |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste  | 1,61196            | 1,40718                |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 5,62445            | 4,60492                |
| 21 | Discoteche, night club   | 1,20607            | 0,95675                |
| 22 | Magazzini senza vendita diretta  | 0,89295            | 0,00000                |
| 23 | Depositi   | 0,89295            | 0,46943                |
| 24 | Banchi di mercato genere alimentari  | 16,46746           | 12,69260               |
| 25 | Banchi di mercato beni durevoli  | 4,29082            | 3,25921                |

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| <b>IMU</b> | Acconto | 16 giugno   |
|            | Saldo   | 16 dicembre |

|             |         |              |
|-------------|---------|--------------|
| <b>TASI</b> | Acconto | 16 giugno    |
|             | Saldo   | 16 dicembre  |
| <b>TARI</b> |         | 16 giugno    |
|             |         | 16 settembre |
|             |         | 16 dicembre  |

DI STABILIRE ALTRESI' che l'intero importo della TARI potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

DI DICHIARARE il presente atto, con successiva e autonoma votazione: Presenti 13 - Astenuti 2 (Trucano Maria Grazia e Rolando Pier Mauro) - Votanti 11 – Voti contrari nessuno - Voti favorevoli 11, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto trattasi di atto deliberativo propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2018/2020 – esercizio finanziario 2018.-

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

| Parere             | Esito      | Il Responsabile            | Firma |
|--------------------|------------|----------------------------|-------|
| SERVIZIO CONTABILE | Favorevole | F.to:Ivana Roncaglione Tet |       |
| SERVIZIO TECNICO   | Favorevole | F.to:Bovenzi dott. Umberto |       |

C.C. n. 4/2018

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to COPPO Paolo

IL SEGRETARIO f.to Bovenzi dott. Umberto

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 10/04/2018 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Bovenzi dott. Umberto

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.pontcanavese.to.it](http://www.comune.pontcanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000). Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Bovenzi dott. Umberto

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 10/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bovenzi dott. Umberto